

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

BANDO N. 364.50/M

PROT. AMMCNT – CNR – Amministrazione Centrale N. 0073466 del 13/10/2008

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO DI PRIMO RICERCATORE – SECONDO LIVELLO PROFESSIONALE PRESSO L'ISTITUTO DI BIOMEDICINA ED IMMUNOLOGIA MOLECOLARE "ALBERTO MONROY" DI PALERMO (*SEDE DI LAVORO REGGIO CALABRIA*)

IL PRESIDENTE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme d'esecuzione del T.U. citato;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991, n.171;

VISTA la Legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;

VISTA la Legge 12 ottobre 1993, n. 413 sulla obiezione di coscienza alla sperimentazione animale;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, per le parti compatibili con l'attuale Regolamento del personale del CNR;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 riguardante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni ed in particolare l'art. 35 c. 5 bis, per la sede di prima destinazione;

VISTA la delibera CIPE n.35/99 in data 19 febbraio 1999, registrata alla Corte dei Conti in data 5 maggio 1999, che dispone la proroga dell'intesa di programma MURST/CNR per il potenziamento della ricerca scientifica nel Mezzogiorno;

VISTA la delibera del MIUR n.1097 in data 1 agosto 2002, che dispone la proroga dell'intesa di programma MIUR/CNR per il completamento delle assunzioni previste alla data del 31 dicembre 2004;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 414 in data 19 dicembre 2002, nn. 45, 46 e 59 rispettivamente in data 20 marzo e 23 aprile 2003;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO l'art. 26 del D.Lgs 215/01 come integrato dall'art. 11 del D.Lgs 31 luglio 2003, n. 236 contenente "Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve";

VISTO il "Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche" D.P. CNR n. 0025035 in data 4 maggio 2005 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 61 in data 11 maggio 2005 concernente le procedure di reclutamento in conformità con le disposizioni del Regolamento del personale;

VISTO il decreto del Presidente n. 45 prot. 33238 del 22 giugno 2005 “Attuazione degli artt. 5 e 11 del Regolamento del Personale”, come integrato con decreto del Presidente n. 66 prot. 2240 in data 12 ottobre 2005;

VISTO il CCNL del Comparto Istituzione ed Enti di Ricerca e Sperimentazione vigente ed in particolare l’art. 5 comma 3;

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 5544 in data 18 marzo 2004 di approvazione del Piano Preliminare delle attività del CNR per il 2004, con indicazioni relative al triennio 2004-2006;

VISTO il Piano Triennale di attività del CNR 2006-2008, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2006;

VISTO il Piano Triennale di attività del CNR 2007-2009, approvato dal MIUR con nota n. 597 in data 4 luglio 2007;

VISTO il bando n. 310.2.122/M del 9 luglio 2004;

VISTO il provvedimento del Presidente n. 8880 del 4 dicembre 2006, mediante il quale sono stati riaperti i termini del bando, in quanto concluso con esito negativo il procedimento per un posto da assegnare all’Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare “Alberto Monroy” di Palermo – Sede di lavoro Reggio Calabria - Codice Settore RC14/1 – Area Disciplinare “Scienze Mediche”;

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 0029281 in data 7 aprile 2008 con il quale è stata dichiarata conclusa con esito negativo la ripetizione della procedura;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 161/2008 in data 9 luglio 2008, che ha disposto l’emanazione del presente bando di concorso,

DECRETA

Art. 1 - Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico per titoli e colloquio per la copertura di un posto di secondo livello professionale profilo di Primo Ricercatore da assegnare all’Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare “Alberto Monroy” (Palermo) - Sede di lavoro Reggio Calabria.
2. L’effettiva assunzione sarà condizionata dai limiti posti dalla Legge Finanziaria vigente e provvedimenti applicativi che saranno conseguentemente emanati.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. La partecipazione al concorso è libera, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza.
2. Per l’ammissione al concorso sono richiesti:
 - a) il possesso dello specifico Diploma di Laurea, conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 5 maggio 2004 e successive integrazioni) indicato nell’*allegato A*). Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera una laurea dichiarata “equivalente” dalle competenti Università italiane e secondo la vigente normativa in materia (art.38 D.lgs. n.165/2001). È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare “l’equivalenza” mediante la produzione del provvedimento che la riconosca ovvero della dichiarazione di aver presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e che sono in corso le relative procedure;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

- b) capacità acquisita nel settore di cui all'*allegato A*) maturata da almeno tre anni post laurea alla data di scadenza del termine di cui al successivo art. 4, comma 1, presso Università o Enti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri; tale capacità dovrà essere comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel settore di cui all'*allegato A*);
 - c) la conoscenza della lingua inglese, da valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1;
 - d) la conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza straniera, da valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1;
 - e) la conoscenza di elementi di informatica di base da valutarsi ai sensi dell'art.7, comma 1.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda pena l'esclusione dal concorso.

Art. 3 - Esclusione dal concorso

1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
 - a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine stabilito dal presente bando;
 - b) la cui domanda sia priva della firma autografa del candidato;
 - c) la cui domanda non contenga i dati richiesti all'art. 4, comma 2, in particolare le lettere f), l);
 - d) che non abbiano i requisiti di ammissione indicati all'art. 2 del presente bando;
 - e) che siano già dipendenti del CNR con contratto a tempo indeterminato, inquadrati nel medesimo livello di quello stabilito dal presente bando.
2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio della D.C.S.G.R. – CNR può disporre in qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso il Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio della D.C.S.G.R. – CNR dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al concorso o delle dichiarazioni di autocertificazione.

Art. 4 - Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice in conformità all'*all. B*) del bando, deve essere inviata all'indirizzo dell'Istituto indicato nell'*all. A*), entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non si terrà conto, comunque, delle domande che perverranno in data successiva all'inizio dei lavori della commissione giudicatrice, anche se inoltrate in tempo utile. Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura "*contiene domanda di partecipazione al concorso bando n. 364.50/M*".

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

2. Nella domanda di ammissione, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità:
 - a) cognome e nome;
 - b) la data ed il luogo di nascita;
 - c) codice fiscale;
 - d) numero del bando;
 - e) la cittadinanza posseduta;
 - f) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti oppure i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
 - g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico oppure indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono giudiziale e del titolo del reato. La dichiarazione va resa in ogni caso anche se negativa;
 - h) di possedere il titolo di studio specifico richiesto dall'art. 2, comma 2, lettera a) ed il requisito specifico richiesto dal medesimo articolo, lettera b);
 - i) di conoscere la lingua straniera richiesta;
 - j) di conoscere l'informatica di base;
 - k) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
 - l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 - m) l'eventuale posizione di dipendente CNR con contratto a tempo indeterminato o determinato da far valere ai sensi dell'art. 5 comma 3 del CCNL vigente;
 - n) gli eventuali titoli di riserva ai sensi della Legge n.68/1999, del D.Lgs n. 215/2001 e del D.Lgs n. 263/2003 e dei titoli di precedenza e preferenza posseduti, da far valere a parità di valutazione previsti dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni, dei predetti titoli deve essere fatta espressa menzione pena la non valutazione dei medesimi.
 - o) di avere l'idoneità fisica all'impiego;
 - p) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le comunicazioni inerenti il concorso (in Italia anche per i cittadini stranieri);
 - q) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - r) di conoscere ed accettare il vincolo, in caso di vincita del concorso, a permanere almeno cinque anni presso la sede di destinazione.
3. La firma autografa in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione.
4. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) curriculum firmato, in cinque copie, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, didattica

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

- eventualmente esercitata che il candidato ritiene utile menzionare ai fini della valutazione;
- b) titoli di cui al curriculum che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione, in unica copia;
 - c) elenco firmato, in cinque copie, di tutti i documenti e titoli di cui al precedente punto b);
 - d) tra tutti quelli indicati nel curriculum e nel numero massimo di dieci, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, scelti dal candidato e da lui ritenuti i più significativi ai fini della valutazione, in unica copia;
 - e) elenco firmato, in cinque copie delle pubblicazioni, rapporti tecnici e/o e dei brevetti di cui al precedente punto d).

I documenti, titoli, le pubblicazioni e/o rapporti tecnici e/o i brevetti di cui al presente art. 4, comma 4, lettere b) e d) dovranno essere prodotti secondo una delle seguenti modalità:

- in originale;
- in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000;
- in copia dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (*all. C*), resa ai sensi dell'art. 19 del citato DPR 445/2000;
- mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (*all. C1*) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, per comprovare tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 del DPR 445/2000;
- mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (*all.C2*) in sostituzione delle certificazioni previste dall'art.46 del citato DPR 445/2000.

Il curriculum potrà essere valutato solo se compilato quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 (*all. C1*), e contenere tutti gli elementi utili per la valutazione; in questo caso il curriculum dovrà contenere prima della firma l'espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato incorre per dichiarazioni mendaci ed essere accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento (art.76 DPR 445/2000).

Alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli *all. C) e C1*) dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento.

Le dichiarazioni sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Tutti i titoli prodotti in modo difforme alle modalità sopraindicate non potranno essere valutati.

Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica già citato, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

5. Ai documenti, ai titoli ed alle pubblicazioni, se redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
6. Non è consentito il riferimento a titoli, documenti o pubblicazioni presentati presso il CNR o altre amministrazioni o a documentazione allegata ad altre procedure concorsuali, né è consentito inoltrare ulteriore documentazione oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande.
7. Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle comunicazioni concernenti il concorso deve essere tempestivamente segnalata dal candidato. Il CNR non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. I diversamente abili devono, altresì, specificare nella domanda di ammissione di quale ausilio necessitino in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove concorsuali.

Art. 5 - Commissione

1. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Presidente del CNR, è costituita da tre a cinque membri effettivi e due supplenti, ed è pubblicata sulla pagina del sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione Lavoro). Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami.
2. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce un obbligo inderogabile per i commissari.
3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente nell'ordine indicato nel decreto di nomina della commissione. Alla sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso del Presidente la funzione sarà esercitata dal primo tra i membri effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo.
4. Le eventuali cause di incompatibilità e le modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
5. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art.51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al Presidente del CNR nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di cui al precedente comma 1. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
6. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi dalla data della prima riunione di cui al successivo art.6 comma 1. Con proprio decreto il Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio della D.C.S.G.R - CNR può prorogare il predetto termine per una

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

sola volta e per non più di 2 mesi; L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Presidente del CNR (art. 11 - D.P.R. 487/94).

Art. 6 - Valutazione dei titoli

1. Dopo il trentesimo ed entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di cui all'art. 5, la commissione tiene la sua prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati.
- 1.bis Prima della valutazione dei titoli la Commissione procede alla verifica dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) e b). Nel caso in cui riscontri motivi di esclusione la Commissione li comunicherà al Responsabile del procedimento che provvederà alla relativa esclusione.
3. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone complessivamente di 60 punti. I titoli valutabili ed i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
 - a) il curriculum, di cui all'art. 4, comma 4, lettera a), massimo 30. Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da valutare specificatamente l'attività di ricerca di cui all'art. 2 comma 2 lettera b), le pubblicazioni, i rapporti tecnici, i brevetti non compresi nella successiva lettera b);
 - b) le pubblicazioni, i rapporti tecnici ed i brevetti di cui all'art. 4, comma 4, lettera d), massimo punti 30 con un massimo di punti 3 per ciascuna pubblicazione, o rapporto tecnico o brevetto.

Art. 7 - Colloquio

1. Il colloquio consiste nella discussione su aspetti scientifici del settore di cui *all'all. A*), nonché sul curriculum e sulle pubblicazioni scientifiche e/o rapporti tecnici e/o brevetti. Il colloquio è diretto anche ad accertare la conoscenza della lingua straniera e dell'informatica, e la conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.
2. La Commissione dispone, per la valutazione del colloquio, di 40 punti.
3. Ai candidati verrà data comunicazione del giorno e del luogo del colloquio mediante lettera raccomandata con almeno venti giorni di preavviso rispetto alla data in cui devono sostenere la predetta prova.
4. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 42/60 nell'esame dei titoli.
5. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio è data comunicazione del punteggio riportato nell'esame dei titoli.
6. Il colloquio s'intende superato dai candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 28/40 ed un giudizio buono in ordine alla conoscenza della lingua straniera e almeno sufficiente sulla conoscenza dell'informatica.
7. Al termine della seduta relativa al colloquio la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

8. Per essere ammessi al colloquio i candidati devono presentare un valido documento di identità personale, i candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato, saranno dichiarati decaduti dal concorso.
9. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione al concorso.
10. La Commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di merito ed indica il vincitore nella persona del candidato che ha conseguito il più elevato punteggio finale dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

Art. 8 - Titoli di precedenza e preferenza

1. I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendono far valere i titoli di precedenza e preferenza a parità di merito, espressamente indicati in domanda, devono far pervenire al Responsabile del procedimento di cui all'art.13 del presente bando entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti altresì il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I documenti si considerano prodotti in tempo utile se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto.
2. È tuttavia, facoltà dell'interessato allegare alla domanda, in luogo dei sopraelencati documenti un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000.

Art. 9 - Regolarità degli atti, approvazione graduatoria e nomina dei vincitori

1. Il Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio con proprio provvedimento accerta, entro trenta giorni dalla consegna degli atti da parte della commissione, la regolarità formale degli atti medesimi e, verificata la regolarità del procedimento, approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito e nomina il vincitore secondo la vigente normativa nonché la graduatoria degli idonei. Il suddetto provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet del CNR e di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e da tale data decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il Responsabile del procedimento, entro il predetto termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone un termine.
3. Il vincitore sarà assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato al II livello professionale – Primo Ricercatore, con il trattamento economico iniziale previsto dal vigente CCNL del Comparto Istituzione ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, previo superamento di un periodo di prova della durata di tre mesi.
4. Il vincitore dovrà rimanere in servizio presso l'Istituto per un periodo non inferiore a cinque anni.
5. Il vincitore nominato che nel termine stabilito non avrà preso servizio, senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dall'impiego.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Art. 10 - Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

1. Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del provvedimento di cui all'art. 9, comma 1, i candidati possono chiedere all'Istituto presso il quale hanno inoltrato la domanda di partecipazione al concorso, con spese di spedizione a loro carico, la restituzione dei titoli e documenti presentati in originale. Tale restituzione è effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto. Il CNR provvederà a detta restituzione mediante posta ordinaria in contrassegno; modalità diverse devono essere richieste espressamente dal candidato.
2. Trascorso il suddetto termine l'Istituto non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

Art. 11 - Documenti di rito per la nomina dei vincitori

1. Il vincitore, cittadino dell'Unione Europea, deve presentare entro il primo mese di servizio, a pena di decadenza, la seguente documentazione:
 - a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, posizione nei confronti degli obblighi militari, titolo di studio (nel caso di titolo di studio conseguito all'estero deve essere presentata copia della dichiarazione di equivalenza rilasciata dalla competente autorità italiana);
 - b) certificato di idoneità fisica all'impiego rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza o da un medico militare o da un ufficiale sanitario del comune di residenza;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del Decreto Legislativo n. 165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per il Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - d) fotocopia del tesserino di codice fiscale.
2. I cittadini extracomunitari devono presentare, entro il termine di cui al comma 1., i seguenti documenti:
 - a) certificato di nascita;
 - b) certificato attestante la cittadinanza;
 - c) certificato il godimento dei diritti politici con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
 - d) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità nello Stato di cui lo straniero è cittadino; se residenti in Italia gli interessati dovranno produrre inoltre autocertificazione attestante l'assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino l'interdizione dei pubblici uffici e l'assenza di procedimenti penali che comportino la restrizione della libertà personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento;
 - e) certificazione relativa alla idoneità fisica all'impiego come indicato nel punto 1. lettera b)

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche nella persona del Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio della Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse.

Art. 13 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento relativo al concorso di cui al presente bando è il Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio della Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse – P.le Aldo Moro,7 – 00185 Roma (tel.06 49932172 – fax 06 49933852).

Art. 14 - Pubblicità

L'avviso del presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami ed in via telematica sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione Lavoro).


Art. 15 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, in considerazione del D.Lgs. n. 127/2003, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonché le leggi vigenti in materia.

Roma, lì 13/10/2008

IL PRESIDENTE

Prof. Luciano Maiani



REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

ALLEGATO A)

ORGANO DI RICERCA: Istituto di Biomedicina e Immunologia “Alberto Monroy” (**IBIM**)

Via Ugo La Malfa, 153 – 90146 Palermo (tel. 091- 6809134 – 605)

Sede di lavoro: Reggio Calabria

Codice settore: RC14/1 **profilo:** Primo Ricercatore – II livello **n° posti:** 1

Area disciplinare: Scienze mediche

Macrolinea: Epidemiologia clinica

Titolo di studio (vecchio ordimamento): Laurea in Scienze Statistiche, Demografiche e Sociali

Equiparazione DM 5 maggio 2004: CLS-90/S

Lingua: conoscenza della lingua inglese

Requisiti: esperienza nell’analisi statistica di studi di epidemiologia clinica e fisiopatologia applicate alle malattie renali e all’ipertensione arteriosa.